



PROVINCIA DI SALERNO
SEGRETERIA GENERALE

Via Roma,104 – Palazzo Sant’Agostino 84121 Salerno
☎ 089 614. 356 – 335
segreteriogenerale@pec.provincia.salerno.it

Provincia di Salerno
Prot. PSA 20170009992 12/05/2017



Ai Dirigenti dei Settori dell’Ente

E p.c.

Al Presidente della Provincia di Salerno
dott. Giuseppe Canfora

Al Direttore Generale

All’OIV
Organismo Indipendente di Valutazione

Al Collegio dei Revisori dei Conti

agli indirizzi istituzionali

Oggetto: Direttiva n. 3/2017 sui criteri da adottare per l’adozione delle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 TUEL.

Tenuto conto delle criticità emerse in sede di controlli sulle deliberazioni consiliari relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, evidenziate dallo scrivente a più riprese (vedasi note prot. nn. 41750 del 18.02.2016, 3888 del 19.02.2016, n. 51588 dell’ 01.03.2016 e n. 9770 dell’11.5.2016) si dirama la seguente nota al fine di dettare il criterio da seguire nell’adozione delle proposte finalizzate alla procedura dettata dall’art. 194 TUEL.

Quanto innanzi al fine di standardizzare le attività istruttorie dei settori dell’ente in conformità alla volontà dell’organo politico espresso in seno alla Conferenza dei Capigruppo consiliari nella riunione dello scorso 8 maggio.



PROVINCIA DI SALERNO

SEGRETERIA GENERALE

Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno

☎ 089 614. 356 – 335

segreteriogenerale@pec.provincia.salerno.it

Tanto premesso gli uffici competenti all'adozione delle proposte di cui innanzi dovranno attenersi al criterio strettamente cronologico rilevabile dal numero di protocollo di ingresso dell'atto oggetto di riconoscimento.

Tale criterio cronologico, in ragione della piena conoscibilità *erga omnes*, è, infatti, l'unico parametro ad avere natura oggettiva, non suscettibile di alcuna discrezionalità.

Ciò nondimeno, stante la molteplicità di fattispecie riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 194 TUEL¹, è, comunque, fatta salva la facoltà per il dirigente competente, di derogare al suddetto criterio previa adeguata motivazione da esternarsi puntualmente nella relativa proposta.

Si coglie, infine, l'occasione per rappresentare che la disciplina normativa prevista in *subiecta materia* obbliga i singoli enti, in presenza dei presupposti previsti dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente. La mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità per funzionari e amministratori.

Si confida, pertanto, nella puntuale osservanza a quanto disposto con la presente.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano
firmato digitalmente

¹ Art.194 TUEL: 1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento, l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.